



# COMUNE DI ISCHIA

## ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Seduta del 29/04/2005

N. 87

### OGGETTO:

PROJECT FINANCING «CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NEL COMUNE DI ISCHIA». APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA CONVENZIONE. DETERMINAZIONE IN MERITO ALLE SPESE DI PROCEDURA.

L'anno duemilacinque , addì ventinove , del mese di aprile, alle ore 13,00, nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza BRANDI GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO.

Sono presenti gli Assessori Comunali:

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
BRANDI GIUSEPPE	X	
BARILE ANTONIO	X	
MATTERA RAFFAELE	X	
CONTE DAVIDE	X	
CUOMO CATELLO	X	
DE VANNA MARIAROSARIA		X
TRANI GIULIO	X	
PICA FEDERICO		X

Assiste il Segretario Generale AMODIO GIOVANNI.

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

### LA GIUNTA COMUNALE

#### PREMESSO:

- che con delibera G.C. n.36 del 13.2.2003 veniva demandato all'UTC l'espletamento di tutte le procedure fissate dalle norme in materia per la realizzazione di una rete di distribuzione del gas metano nel Comune di Ischia;
- che con delibera G.C. n. 207 del 20.8.2003, esecutiva, rettificata con successiva delibera G.C. n.198 del 20.7.2004, esecutiva, venivano approvati gli elaborati di progetto relativi all'impianto della rete di distribuzione del gas naturale nell'abitato, redatto dall'Ing. Marcello Averardi appositamente incaricato, dell'importo complessivo di € 20.521.156.734,37, dando mandato al Sindaco di perfezionare tutti gli atti di competenza del Comune, proponendo al Consiglio l'opportuna modifica del Programma Triennale Opere Pubbliche;
- che per la realizzazione della rete di distribuzione gas metano con avviso pubblico venivano invitati i soggetti di cui all'art.37 bis comma 2 legge 109/94 e ss.mm.ii. a

presentare proposte e veniva costituita la Commissione di valutazione per l'esame delle proposte pervenute in seguito all'avviso pubblicato;

- che con delibera G.C. n.146 dell'11.6.2004, esecutiva veniva preso atto dei verbali della Commissione di Valutazione dichiarando di pubblico interesse ai sensi dell'art.37 ter legge 11.2.1994 n.109 e ss.mm.ii, la proposta presentata dalla CPL Concordia Soc.Coop.arl, demandando al Responsabile Unico del Procedimento l'attivazione delle procedure di cui all'art.37 quater legge 11.2.1994 n.109 e ss.mm.ii., stabilendo altresì che la gara fosse svolta mediante licitazione privata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base della stessa gara il progetto preliminare presentato dal promotore;

- che in data 22.10.2004 si concludeva con Determina Dirigenziale n. 1308 la procedura di project financing, avviata con Delibera G.M. n. 36 del 13.02.2003, tramite l'aggiudicazione al promotore CPL CONCORDIA soc. coop. a r. l. della concessione relativa alla Realizzazione e gestione del servizio di trasporto e distribuzione gas metano nel Comune di Ischia ;

- che il Ministero delle Attività produttive – Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie, con nota del 12.10.2004 n.362, viste le disposizioni impartite dal CIPE, ha ritenuto ammissibile alle agevolazioni di legge l'elaborato presentato per l'importo complessivo di € 18.247.500,00, secondo il dettaglio di spesa di seguito riportato:

a) spese tecniche

(progettazione, direz.lavori, sicurezza nei cantieri, contabilità, collaudo etc.)

€ 1.581.900,00

b) Terreni (acquisizioni, servitù, etc.)

€ 51.600,00

c) Opere

€ 16.614.000,00

con la copertura finanziaria così individuata:

- contributo in conto capitale 47% pari a

€ 8.576.325,00

- mutuo agevolato 22% pari a

€ 4.014.450,00

- mutuo ordinario 31% pari a

€ 5.656.725,00

RITENUTO procedere con ogni urgenza all'avvio dei lavori, anche al fine di evitare la perdita dei finanziamenti già accordati dal Ministero delle Attività Produttive – Direzione Generale Energie e Risorse Minerarie con la succitata nota del 12.10 2004 n. 0000362, con conseguente e irreparabile perdita di una così importante occasione di sviluppo del territorio e atteso beneficio per la cittadinanza;

- che la società aggiudicataria CPL Concordia Soc. coop., con nota del 26 novembre 2004, ha comunicato al Comune di Ischia la propria intenzione di costituire una società di progetto destinata a subentrare all'aggiudicataria nella Concessione, ai sensi dell'articolo 37 quinquies della Legge 109 del 1994 nonché dell'articolo 13 del disciplinare di gara;

- che in data 1 aprile 2005, CPL CONCORDIA Soc. Coop., in qualità di aggiudicataria ha quindi costituito la società di progetto Ischia Gas S.r.l. con capitale sociale di € 100.000,00 (Euro cento mila /00), iscritta al registro delle imprese di Milano il 13 aprile 2005 n. REA 1775014, con sede in MILANO (MI) alla Via Gargano, n. 23, e Partita IVA: 04819770969

- che la società di progetto Ischia Gas S.r.l. è pertanto subentrata in tutti gli obblighi ed i diritti all'Aggiudicatario, come risulta dall'offerta prescelta dall'Amministrazione e dalle procedure di erogazione dei contributi di cui alla legge 784/80 e s.i.m.;

- che, inoltre, così come previsto dalla D. LGS. N. 164/00 al fine di ottimizzare il rapporto tra Ente e concessionario si è ritenuto apportare delle modifiche allo Schema di Convenzione che garantiscano ulteriormente l'Ente Comunale ed i cittadini fruitori del servizio rispetto al Concessionario;

- che per quanto sopra debba procedersi al perfezionamento del contratto con la società Ischia Gas S.r.l. in qualità di Concessionario;

inoltre, che è da ritenersi conclusa la fase di istruttoria relativa all'affidamento in concessione e pertanto ai sensi dell' art 11 comma 3 del disciplinare di gara, le spese relative agli oneri di gara e ad ogni altro onere connesso alla procedura di cui trattasi, saranno quantificate dall' UTC e comunicate alla Ischia Gas s.r.l.;

VISTO lo schema di contratto predisposto dall'U.T.C., composto di n.27 articoli, che contestualmente si approva;

VISTA la legge 7.8.1990, n.241;

VISTA la legge 11.02.1994 n. 109 e ss. mm. e ii.;

VISTO il Decreto Leg.vo 18.8.2000, n.267;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON voti unanimi resi nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

- prendere atto che la Società di progetto "Ischia Gas S.r.l. con capitale sociale di € 100.000,00 (Euro cento mila /00), iscritta al registro delle imprese di Milano il 13 aprile 2005 n. REA 1775014, con sede in MILANO (MI) alla Via Gargano, n. 23, e Partita IVA: 04819770969 è subentrata in tutti gli obblighi e diritti all'aggiudicatario C.P.L. Concordia Soc.Coop.a.r.l., ai sensi dell'articolo 37 quinquies della Legge 109 del 1994 nonché dell'articolo 13 del disciplinare di gara, nel rapporto di concessione relativa alla Realizzazione e gestione del servizio di trasporto e distribuzione gas metano nel Comune di Ischia ;

- approvare lo schema di convenzione predisposto dall'U.T.C., composto di n.27 articoli, disciplinante la concessione di realizzazione e gestione del sistema di metanizzazione, da sottoscrivere tra questo Ente "concedente" e la Società Ischia Gas s.r.l. "concessionario", demandando al Dirigente del Settore Tecnico quale Responsabile del Procedimento, la sottoscrizione della stessa in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Ischia;

demandare al Responsabile del Procedimento la quantificazione delle spese di cui all' art.11 comma 3 del Disciplinare di Gara per la comunicazione alla Società Ischia Gas s.r.l.;

- dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs. N. 267/00.

**COMUNE DI ISCHIA (NA)**

REPUBBLICA ITALIANA

Convenzione per la concessione relativa alla realizzazione del sistema di trasporto e di distribuzione del gas metano nel comune di Ischia.

REP.N. \_\_\_\_\_

L'anno duemilacinque, il giorno ..... del mese di aprile, in Ischia, presso la sede municipale, avanti a me Dr.Giovanni Amodio - Segretario Generale del Comune di Ischia, autorizzato per legge a rogare i contratti in forma pubblica amministrativa nell'interesse del predetto Comune, ed in assenza di testimoni, per rinuncia avutane dalle parti, con il mio consenso si sono costituiti:

- 1) Arch.Silvano Arcamone, nato a Ischia il 7.02.1970, nella qualità di Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Ischia, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce e presso cui domicilia per la carica – Codice Fiscale dell'Ente 00643280639 - di seguito denominato "Concedente";
- 2) Giuseppe Cinquanta, nato a Roma il dì 1 febbraio 1963 e domiciliato a Cappadocia, via don Calabria 49, cittadino italiano, in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della Società **ISCHIA GAS S.r.l.** con sede in Milano, codice fiscale Partita IVA: 04819770969, iscritta al registro delle imprese di Milano il 13 aprile 2005 n. REA 1775014, capitale sociale Euro 100.000,00, in forza dei poteri conferitigli dall'Assemblea dei soci di Ischia Gas S.r.l. del 29 aprile 2005, di seguito definita "Concessionario".

Tutti i comparenti, cittadini italiani, e non parenti in linea retta della cui identità personale e rappresentanza, io Ufficiale Rogante mi sono accertato a termini di legge, dichiarano di essere così convenuti e costituiti per stipulare la presente Convenzione.

**PREMESSO CHE**

- a) con delibere G.C. n.207 del 20.8.2003, n.198 del 20.7.2004 e n. 238 del 6.9.2004 si procedeva all' approvazione degli elaborati di Progetto relativi all'impianto della rete di distribuzione del gas

naturale nell'abitato del Comune di Ischia;

b) con delibera G.C. n.46 dell'11.6.2004, esecutiva, veniva preso atto dei verbali della Commissione di Valutazione dichiarando di pubblico interesse ai sensi dell'art.37 ter della legge 109/94 e ss.mm.ii., la proposta presentata dalla C.P.L. Concordia Soc.Coop.a r.l. e demandando al R.U.P. l'attivazione delle procedure di cui all'art.37 quater della richiamata L.109/94, stabilendo tra l'altro, le modalità di svolgimento della gara da effettuarsi mediante licitazione privata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base della gara stessa il progetto preliminare presentato dal promotore;

c) con determinazione del Dirigente del Settore Tecnica n. 1308 del 22.10.2004, si dichiarava conclusa la fase concorsuale del procedimento e si procedeva all'aggiudicazione della concessione per la "Realizzazione del Sistema Trasporto e Distribuzione del Gas Metano nel Comune di Ischia" di seguito denominato "Sistema" alla società CPL CONCORDIA Soc. coop. a r.l., con sede in Concordia sulla Secchia (MO) alla Via A. Grandi, 39;

d) la società aggiudicataria CPL Concordia Soc. coop., con nota del 26 novembre 2004, ha comunicato al Comune di Ischia la propria intenzione di costituire una società di progetto destinata a subentrare all'aggiudicataria nella Concessione, ai sensi dell'articolo 37 quinquies della Legge 109 del 1994 nonché dell'articolo 13 del disciplinare di gara;

e) in data 1 aprile 2005, CPL CONCORDIA Soc. Coop., in qualità di aggiudicataria ha quindi costituito la società di progetto Ischia Gas S.r.l. con capitale sociale di € 100.000,00 (Euro cento mila /00), iscritta la registro delle imprese di Milano il 13 aprile 2005 n. REA 1775014, con sede in MILANO (MI) alla Via Gargano, n. 23, e Partita IVA: 04819770969

f) l'Ischia Gas S.r.l. (il Concessionario) subentrando in tutti gli obblighi ed i diritti all'Aggiudicatario, ha accettato contestualmente all'offerta risultata aggiudicataria anche tutte le condizioni e gli oneri di progettazione, di gara ed ogni altro onere e spese connessi alla

predisposizione delle domande di finanziamento ex-lege;

g) ai sensi della normativa vigente le parti concordano di adottare per le definizioni di ciascuna attività e di ciascun operatore del settore energetico del gas quelle previste dal D.lgs 164 / 2000;

h) il Concessionario ha provveduto a produrre la documentazione in originale richiesta dalla normativa vigente, dal bando e dal disciplinare di gara;

i) il Concessionario ha inoltrato all'U.T.G. di Milano in data 21.04.2005 la richiesta per il rilascio delle informazioni antimafia ai sensi dell'art.10, comma 6 D.P.R.252/1998;

j) il Ministero delle Attività Produttive – Direz.Gen. Energia e Risorse Minerarie, con nota del 12.10.2004 n.362 ha ritenuto ammissibile alle agevolazioni di legge l'elaborato presentato per l'importo complessivo di € 18.247.500,00, importo progettuale, che così rideterminato il Concessionario dichiara di accettare interamente secondo le specifiche di cui alla citata nota del Ministero;

Essendo quindi intenzione delle Parti, come sopra costituite, addivenire alla stipula di una Convenzione che disciplini la Concessione di realizzazione e gestione del Sistema, si conviene e si stipula quanto segue:

#### **VALIDITÀ DELLE PREMESSE**

1.1 Si approva e si conferma la validità della premessa narrativa.

#### **OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Il Concedente affida al Concessionario, che accetta, la concessione avente ad oggetto "Realizzazione e Gestione del Sistema di trasporto e distribuzione del gas metano nel Comune di Ischia" la cui consistenza minima è quella determinata nel Progetto definitivo approvato dal Concedente e istruito dal Ministero delle Attività Produttive e finanziato dal Ministero del Tesoro. Scopo del servizio assicurato dal Concessionario è quello di attuare per tutta la durata della Concessione la distribuzione del gas naturale a scopi civili, artigianali, commerciali e industriali nel

territorio del Concedente. L'importo della presente convenzione ammonta ad € 18.247.500,00 al netto dell'IVA che in ogni caso sarà a carico del Concessionario, secondo il dettaglio di spesa analiticamente riportato nella nota del Ministero delle Attività Produttive n.362 del 12.10.2004, che controfirmata dalla parti si intende parte integrante della presente dispensando me Segretario rogante di allegarla materialmente e con onere di conservazione della stessa al fascicolo di ufficio.

Il Concessionario si impegna a tutto quanto previsto negli articoli seguenti ed in particolare a manlevare il Concedente in qualsiasi fase di conduzione della Concessione, di ogni onere nei confronti degli utenti del sistema, ed in particolare dei Clienti finali.

#### **DURATA DELLA CONCESSIONE**

La Concessione avrà durata di anni 12 (dodici) con decorrenza dal termine del periodo di avviamento di cui alla Delibera della A.E.E.G. n. 236/00, ossia dal 31 dicembre del secondo anno solare successivo a quello in cui viene attivata l'alimentazione del punto di consegna al primo Cliente finale.

#### **STUDI, PROGETTI, INDAGINI, CAMPAGNE DI PROMOZIONE**

4.1 Il Concessionario deve redigere entro 120 gg. dalla data di stipula della presente convenzione, il Progetto Definitivo del "Sistema", sulla base del Progetto Preliminare approvato e tenendo conto del contributo concesso ai sensi della L. 784/80 e s.m. e i., nonché del disciplinare e dei prezzi contenuti nel Progetto approvato dal Ministro delle attività Produttive. Entro 45 giorni dopo l'ottenimento dell'ultimo permesso e/o nulla osta necessario, il progetto esecutivo dovrà essere redatto dal Concessionario, in conformità a quanto previsto dall'articolo 16, commi 4 e 5, della Legge 11.02.1994, n. 109 e ss mm e ii. e degli articoli dal 25 al 45 del Regolamento sui LL.PP. DPR 21.12.1999, n. 554 e ss. mm. e ii., in particolare dovrà:

a) Curare l'acquisizione dei pareri, nulla osta, concessioni, approvazioni, atti di assenso comunque denominati, relativi all'attuazione del progetto e alla realizzazione dei lavori, previsti nel

vigente ordinamento, fermo restando l'obbligo, per il concedente della leale e fattiva collaborazione a tal fine;

b) Sottoporre agli organi competenti il progetto esecutivo per la validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 47 e 48 del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

c) Curare l'acquisizione delle necessarie certificazioni e dei collaudi tecnici relativi alle attrezzature e agli impianti tecnologici previsti all'interno dell'intervento;

d) Mettere a disposizione del Concedente i mezzi ed il personale necessario per il collaudo in corso d'opera ed il collaudo finale, nonché per le verifiche e la vigilanza, previsti dall'articolo 28, I commi 3., 7. lettera c), e 8, della Legge 11.02.1994, n. 109 e ss mm e ii;

4.2 Il Concessionario si impegna ad eseguire gli studi, le progettazioni, le indagini specialistiche e quanto altro necessario alla realizzazione del sistema di distribuzione. Il concessionario si impegna, inoltre, a costituire banche dati contenenti le informazioni tecniche, commerciali e di gestione del sistema stesso provvedendo alla loro gestione ed aggiornamento per il periodo di concessione.

4.3 Durante la predisposizione della Progettazione esecutiva della condotta sottomarina il Concessionario provvederà ad eseguire tutte le indagini necessarie quali: l'identificazione batimetria del tracciato di posa, lo studio meteo-marino, lo studio del posizionamento dei servizi sottomarini esistenti, lo studio delle zone di approdo, l'analisi delle modalità di posa in mare aperto e in zona d'approdo e quant'altro necessario per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.

4.4 Durante la predisposizione della Progettazione esecutiva della rete di distribuzione il Concessionario provvederà al rilievo della tipologia e consistenza delle utenze (civili, artigianali, commerciali, etc.), alla loro distribuzione nel territorio, alla determinazione dell'evoluzione della domanda nel tempo, provvedendo alla costituzione di una apposita banca dati.

4.5 Unitamente al progetto definitivo ed esecutivo il concessionario deve redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all' art.12 del D.L.vo n.494 del 1996 e il fascicolo tecnico informativo di cui all' articolo 4, lettera b), dello stesso decreto, nonché curarne l' aggiornamento sino al collaudo dei lavori. Esso deve altresì, per i lavori che intende eseguire in proprio, redigere un piano operativo di sicurezza di cui all' art. 31, comma 1 bis lettera c), della legge, per i lavori che appalta a terzi o a società collegate ovvero affidata a società controllate, deve imporre e verificare la redazione dei piani operativi di sicurezza di ciascuna impresa. Egli deve inoltre rispettare tutti gli obblighi e le prescrizioni di cui al predetto decreto legislativo n. 494/96m, compresa la nomina dei coordinatori per la sicurezza e la salute nel cantiere.

4.6 Il Concedente approverà entro trenta giorni, dalla presentazione, la progettazione esecutiva ed il relativo programma lavori di esecuzione.

4.7 Il Concessionario nomina l'ing. Massimo BELLUCCI SESSA iscritto all'Ordine della Ingegneri della Provincia di Roma al n. A-9536 C.F. n. BLL MSM 49A09 F839J quale Progettista e Direttore lavori.

4.8 Il Concessionario deve applicare e fare applicare i contratti collettivi per i lavoratori dipendenti, nonché rispettare e far rispettare gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. Egli è altresì obbligato a far rispettare e a rispettare le disposizioni in materia di subappalto e subaffidamenti di cui all'art. 18 della Legge 55/1990.

4.9 Il Concessionario si impegna a nominare il Coordinatore della sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione.

4.10 Il Concedente s'impegna a nominare la Commissione di Collaudo in corso d'Opera che verrà finanziata con i fondi erogati nell'ambito di quanto previsto nel Quadro Economico del Progetto approvato.

## **REALIZZAZIONE DEL SISTEMA**

Il Concessionario realizzerà le opere costituenti il Sistema secondo quanto previsto dal Progetto Esecutivo approvato dal Concedente ed elaborato sulla base del Progetto Definitivo di cui all'art.2.1.

Nella realizzazione delle opere costituenti il Sistema il Concessionario seguirà la normativa vigente in materia.

#### **CRONOGRAMMA DELLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA**

L'inizio delle prestazioni relative alla progettazione definitiva previste nella presente Convenzione è fissato nel primo giorno successivo alla data della stipula.

La consegna dei lavori relativi alle opere del Sistema, sarà effettuata entro il termine di tre mesi dall'approvazione del progetto esecutivo.

Lo svolgimento dei lavori sarà conforme al Cronoprogramma Lavori approvato con il progetto esecutivo.

Il termine massimo di tutti i lavori sarà definito nel decreto di finanziamento del Ministero del tesoro che dovrà essere accettato incondizionatamente dal Concessionario e comunque non inferiore a 24 mesi.

#### **PROPRIETÀ DEL SISTEMA - REGISTRO DELLE OPERE COSTITUENTI IL SISTEMA – CONSEGNA DEL SISTEMA**

Tutte le opere del Sistema realizzate con investimento del Concessionario sono di proprietà del Concessionario stesso; alla data di scadenza della Concessione il Sistema diventerà di proprietà del Concedente, previa liquidazione del riscatto valutato con il criterio di stima industriale, così come previsto dall'art. 24 del Testo Unico n. 2578 del 1 ottobre 1925.

Le opere costituenti il sistema devono essere annotate, al Collaudo, su un Registro dei beni appositamente istituito e custodito dal Concessionario; l'annotazione analitica riporterà la percentuale del finanziamento sostenuto dal Concessionario.

Le annotazioni relative a nuove opere componenti il Sistema verranno registrate alla data di entrata in servizio previa comunicazione al Responsabile del Procedimento.

Alla scadenza della Concessione il Concessionario consegna al Concedente gli impianti, nelle condizioni di buona conservazione e di funzionamento, tenuto conto del normale deperimento corrispondente all'uso ed alla loro vetustà.

#### **REGOLAMENTO D'UTENZA – CARTA DEI SERVIZI**

La presente Convenzione, che disciplina i rapporti fra il Concedente ed il Concessionario, prevede nel Regolamento d'utenza allegato la disciplina dei rapporti fra il Concessionario e ed i destinatari del servizio.

Il Concedente ha facoltà di concordare ed approvare con il Concessionario modifiche e/o integrazioni al Regolamento d'Utenza, ove tanto sia imposto da intervenuti provvedimenti normativi, il Regolamento è variato a cura del Concessionario che ne chiede l'approvazione al Concedente. Le variazioni intervenute sono rese note ai destinatari del servizio nei modi stabiliti dallo stesso Regolamento; esse si intendono contrattualmente accettate dai destinatari del servizio decorsi trenta giorni dalla notificazione. A tal proposito si rinvia a quanto stabilito nel regolamento di utenza che controfirmato dalla parti si intende parte integrante della presente dispensando me Segretario rogante di allegarlo materialmente e con onere di conservazione dello stesso al fascicolo di ufficio.

L'inosservanza grave, colpevole e reiterata da parte del Concessionario delle norme contenute nel Regolamento d'utenza costituisce omesso adempimento degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario, perseguibili dal Concedente a norma della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27.1.1994 "Principi sull'erogazione dei Servizi Pubblici" e successivi aggiornamenti.

Con riferimento alla citata direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27.1.1994

“Principi sull'erogazione dei Servizi Pubblici” ed alla Delibera A.E.E.G n. 47 /00 e s.m.i. si fa riferimento alla “Carta del Servizio di Distribuzione del gas” proposta dal Concessionario che controfirmata dalla parti si intende parte integrante della presente dispensando me Segretario rogante di allegarla materialmente e con onere di conservazione della stessa al fascicolo di ufficio.

Il Concessionario ha facoltà, ove tanto non sia imposto da intervenuti provvedimenti normativi, di apportare modifiche migliorative agli standard della Carta del Servizio dandone comunicazione, per l'approvazione al Concedente. Le variazioni intervenute sono rese note ai destinatari del servizio nei modi stabiliti dalla stessa della Carta del Servizio.

#### **ALLACCIAMENTI DEI CLIENTI FINALI**

Gli allacciamenti dei Clienti finali, non realizzati entro i termini di cui all'art. 6, sono sottoposti alle condizioni previste dal Regolamento d'Utenza e dalla "Carta dei Servizi" di cui agli articoli successivi; essi sono realizzati a cura e responsabilità del Concessionario su domanda del Cliente finale.

La realizzazione dell'allacciamento è in ogni caso subordinata al pagamento della relativa tariffa di allacciamento in vigore al momento della richiesta.

La tariffa di allacciamento per i Clienti finali a distanza dalla rete inferiore o uguale a quindici metri è di € 82,40 (euro ottantadue/40 euro); per l'ampliamento della rete oltre i quindici metri, il costo dell'ampliamento sarà a carico del Cliente. I costi aggiuntivi saranno comunque stimati con lo stesso criterio con cui è stato redatto il computo metrico del progetto esecutivo, aggiornato alla data di effettiva realizzazione delle opere, salvo quanto previsto dalla Carta dei Servizi e dal Regolamento di Utenza.

9.4 Prima di eseguire un nuovo allacciamento, la progettazione del quale compete al Concessionario, il cliente dovrà fornire allo stesso l'autorizzazione del

proprietario dello stabile e/o dei terreni interessati per la realizzazione di tutte le opere di allacciamento alla rete del gas che insistono sulla proprietà.

9.5 Il contatore sarà posizionato, di norma, sul muro esterno dell'abitazione o sulla recinzione.

Gli impianti di derivazione fino al misuratore di portata restano nella disponibilità del Concessionario, il quale dovrà provvedere alla loro manutenzione.

La responsabilità del Concessionario in ordine alla distribuzione del gas cessa a valle del contatore.

9.6 I clienti che richiederanno l'allacciamento alle condotte di trasporto in media pressione, dovranno fornire al Concessionario le aree necessarie per l'installazione dei gruppi di riduzione della pressione relativa alle utenze interessate ed eventualmente a quelle dei vicini.

Per ragioni tecniche di sicurezza, gli allacciamenti dovranno essere eseguiti esclusivamente dal Concessionario o da imprese da questi espressamente autorizzate.

#### **AMPLIAMENTO DELLE RETI ED INTERVENTI SUCCESSIVI SUGLI IMPIANTI**

E' onere del Concessionario portare a conoscenza del Concedente le intervenute istanze per estendimenti finalizzati all'allacciamento di nuove utenze, segnalando la disponibilità ad assumere, nei modi previsti dalla presente Convenzione, l'esecuzione dei relativi lavori.

Qualora il Concedente disponga di estendere la rete oltre i limiti definiti all'art. 5, il Concessionario realizzerà le opere solo dopo l'accettazione da parte dei destinatari del servizio interessati del preventivo appositamente redatto. Tale preventivo indicherà dettagliatamente le spese occorrenti per i metri di rete eccedenti oltre i quindici metri, indicati al punto precedente.

Il Concessionario provvede alla redazione dei progetti esecutivi relativi ad ampliamenti delle reti, da sottoporre in ogni caso alla approvazione del Concedente.

Nella redazione dei suddetti Progetti esecutivi saranno utilizzati i prezzi dell'Elenco Prezzi unitari del Progetto Esecutivo originario, aggiornato annualmente, secondo l'applicazione dell'indice ISTAT.

#### **GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA**

E' intesa quale ordinaria gestione ogni e qualsivoglia prestazione necessaria alla conduzione tecnica ed amministrativa finalizzata alla conservazione dell'impianto nella normale condizione di esercizio, ivi comprese le sostituzioni di pezzi e parti di ricambio usurati nonché ogni altra prestazione utile o necessaria per assicurare la regolarità del servizio.

E' straordinaria gestione ogni e qualsivoglia prestazione e/o fornitura finalizzata a modificare, potenziare o ampliare l'impianto, nonché tutte le opere che ne aumentano il valore patrimoniale, qui di seguito indicativamente elencate.

La esecuzione delle operazioni di gestione straordinaria deve essere preceduta da autorizzazione da parte del Concedente; ciò, con esclusione delle esecuzioni finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità.

#### **PRESTAZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE ORDINARIA**

Il Concessionario provvede alla distribuzione del gas nelle strade canalizzate a tutti coloro che ne fanno richiesta; provvede inoltre ad assicurare la continuità del servizio, l'efficienza e la sicurezza degli impianti, adottando le opportune tecnologie e programmando i controlli periodici di seguito elencati, volti a prevenire possibili disservizi ed a conservare la funzionalità degli impianti.

Gestione delle cabine principali nel rispetto della norma UNI-CIG 95 del maggio 1990, che si intende allegata alla presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale;

Controllo e regolazione delle opere del Sistema, in particolare: frequenza settimanale dei gruppi di riduzione finale; frequenza mensile per le cabine di protezione catodica,

Interventi per riparazione di fughe da apparecchiature, tubazioni, contatori di utenza.

Verifica semestrale del livello olfattivo del gas; sorveglianza alla rete esistente in prossimi di scavi in corso; controllo periodico delle pressioni ai fondi rete nei periodi di maggior consumo, sia con rilevazioni dirette che su diagramma giornaliero;

Sorveglianza alle utenze speciali con condizioni particolari di fornitura;

Controllo degli sfiati; controllo e manutenzione dei pozzetti e relative valvole di linea;

Installazione di contatori di utenza, la loro rimozione in caso di cessazione, chiusura e riapertura contatori in caso di variazione di utenza, la messa in esercizio del contatore e la compilazione del relativo verbale;

Rilevazione annuale allo stato della rete mediante: - indagine sistematica delle condotte di adduzione e delle reti di distribuzione estesa su tutte le canalizzazioni; - indagine sistematica del livello di protezione catodica ;

Risposta tempestiva alle chiamate di emergenza degli utenti;

Esecuzione di ogni altro adempimento, anche non previsto, ma richiesto dal servizio.

Per la esecuzione di lavori che comportino interferenza e limitazioni per la utilizzazione delle strade il Concessionario dà tempestivo preavviso al Comune, indicando la durata e la natura della limitazione, contestualmente chiedendo, ove necessaria, l'adeguata assistenza dei Vigili Urbani; è fatto salvo il caso di lavori urgenti connessi alla salvaguardia della pubblica incolumità.

#### **PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO**

Il rapporto contrattuale da applicarsi a tutti i dipendenti del Concessionario impegnati nell'isola è regolamentato dal Contratto Collettivo Nazionale applicato dal Concessionario medesimo.

#### **OBBLIGAZIONI, ONERI E RESPONSABILITÀ A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

14.1 Il distributore, qualora vi sia la capacità degli impianti e le opere per l'allacciamento siano tecnicamente ed economicamente realizzabili ha l'obbligo di allacciare tutti i richiedenti, e di

praticare in favore degli stessi, tenuto conto delle caratteristiche specifiche di ogni somministrazione, l'assoluta parità di trattamento e l'equità nel servizio offerto.

14.2 La preventivazione degli allacciamenti e la realizzazione degli stessi dovrà avvenire in conformità ai parametri di cui alla richiamata Delibera 47/2000.

1.3 Per tutta la durata della Concessione il Concessionario assume a proprio carico ogni onere, responsabilità e rischio direttamente e indirettamente discendente dalla gestione tecnica ed economica del servizio di distribuzione del gas, mantenendo con ciò totalmente sollevato il Concedente. Il Concessionario è, in tale ambito, tenuto a porre in essere tutti gli atti e le procedure finalizzati alla attuazione della distribuzione del gas metano alle utenze servite, nei tempi previsti dalle normative nazionali e comunitarie.

Il Concessionario deve annualmente trasmettere al Concedente il riepilogo dei prelievi delle utenze civili e in deroga, unitamente ad una relazione illustrante l'andamento del servizio, il numero degli utenti in esercizio, i volumi di metano distribuiti, , nonché ad ogni altra informazione utile a rendere noto al Concedente lo stato del servizio.

Sono altresì a carico del Concessionario gli oneri qui di seguito elencati: - nomina del Direttore dell'impianto di competenza del Concessionario; - rispetto delle norme retributive, assicurative e previdenziali per il personale dipendente; - rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, anche per attività svolte in presenza di gas, con riferimento alla introduzione del DLgs n. 626/94 e quant'altro relativo alla materia; - oneri fiscali inerenti il contratto; - cura degli aggiornamenti di permessi, autorizzazioni, concessioni di enti pubblici o privati per attraversamenti o parallelismi, nullaosta di VV FF, certificati ISPESL, nonché della regolarità dei rapporti con enti preposti ai controlli, quali UTIF; - aggiornamento della cartografia dell'impianto con le nuove opere via via realizzate, - applicazione di norme e leggi del settore, anche non menzionate nella presente Convenzione.

## **CONTRATTO CON I FORNITORI DEL GAS - CARATTERISTICHE DEL GAS DISTRIBUITO**

Il Concessionario è obbligato, per quanto di competenza, a distribuire con ininterrotta continuità, salvo il caso di forza maggiore, gas naturale metano avente un potere calorifico Superiore (PCS standard di 9200 Kcal/mc a 15° C e 760 mm Hg) e comunque pari a quello consegnato dal Fornitore.

### **TARIFFE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS**

Le tariffe di distribuzione del gas saranno stabilite secondo le norme previste dall'A.E.E.G. con delibera n. 237/2000 e successive modifiche e integrazioni.

### **OBBLIGO DEL CONCESSIONARIO A FAVORIRE LA VENDITA DEL GAS NEL PERIODO DI AVVIAMENTO**

Il Concessionario si impegna a favorire la vendita del gas nel periodo di avviamento del Sistema mediante una Società di Vendita, autorizzata a norma di legge, che sulla base della Banca dati dei Clienti finali, di cui all'art. 4., intraprenda una adeguata attività di promozione alla fornitura.

### **OBBLIGAZIONI A CARICO DEL CONCEDENTE**

Il Concedente garantisce al Concessionario la gestione dell'impianto di distribuzione del gas metano per tutta la durata della Concessione, salvo quanto previsto dall'articolo 26.

Alla scadenza della concessione il Gestore entrante corrisponderà al Gestore uscente tutte le somme a quest'ultimo spettante per la parte di impianto non ammortizzata nel corso della vita della Concessione.

Al Concedente è fatto obbligo di comunicare per iscritto al Concessionario, con almeno 48 ore di anticipo, l'inizio di qualsiasi lavoro di scavo sulle strade sedi delle condotte di adduzione e distribuzione del gas.

Il Concessionario provvede con assidua sorveglianza affinché i lavori svolti in prossimità

degli impianti non arrechino danni a questi ultimi; a tal fine, può indicare sede più opportuna per altri interramenti.

18.5 Il Concedente prende atto che nella compagine sociale del Concessionario potranno entrare, banche, investitori istituzionali e/o altri soci, fermo restando, ai sensi dell'art. 37 quinquies, comma 1 ter della Legge 109/94, l'obbligo in capo al socio CPL Concordia Soc. Coop. - in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 98 del D.P.R. 554/1999 - di partecipare, sino alla data di emissione del certificato di collaudo delle opere finanziate ammesse a contributo ai sensi della Legge 784/1980 alla società Ischia Gas S.r.l. e di garantire, entro il termine di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del Concessionario.

18.6 L'uso e la manomissione del suolo pubblico deve essere preventivamente richiesta al Comune e autorizzata dal medesimo. Limitatamente ai lavori di allacciamento delle singole utenze, l'uso e la manomissione del suolo pubblico deve essere preventivamente comunicata al concedente e si intenderà automaticamente autorizzata qualora entro dieci giorni dalla presentazione, il distributore non riceva alcuna comunicazione di sospensione, di differimento o altro. Il comune è esonerato da qualsiasi onere derivante e conseguente all'esecuzione delle opere come sopra autorizzate e dei ripristini connessi.

#### **VIGILANZA DEL CONCEDENTE**

Il Concedente eserciterà la vigilanza sulle prestazioni del Concessionario attraverso il Responsabile del Procedimento.

Il Concessionario, ove richiesto, sarà tenuto a fornire al Responsabile del Procedimento ogni informazione e collaborazione per l'esercizio della sua funzione di vigilanza.

#### **CESSIONE DEL CONTRATTO**

Per il caso in cui, vigente la presente Convenzione, intervengano norme che consentono la cessione del contratto a soggetto terzo, il Concessionario potrà esercitare il sopraggiunto diritto,

previa approvazione da parte del Concedente, con applicazione delle medesime obbligazioni e condizioni qui previste.

Quanto sopra comprende anche il caso di fusioni, incorporazioni con altre Società ai sensi degli artt. 2501 e 2504 del Codice Civile ovvero trasferimenti a Società.

20.3 Fermo restando quanto sopra non sarà necessaria alcuna approvazione da parte del Concedente in caso di eventuali trasferimenti della presente Concessione a società controllanti e/o controllate dal Concessionario e/o collegate con il medesimo.

#### **ARBITRATO**

La decisione in ordine a controversie sulla applicazione o interpretazione della presente Convenzione è affidata ad apposito Collegio Arbitrale, composto da tre membri, dei quali uno nominato dal Concedente, uno dal Concessionario ed il terzo d'accordo fra le parti, salva la nomina, in difetto di accordo, da richiedere al Presidente del Tribunale di Napoli.

Lo stesso Presidente provvederà alla nomina del componente il Collegio, che non sia stato nominato dalla parte entro trenta giorni dalla richiesta.

#### **RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI**

Il Concessionario è tenuto ad informare la sua attività al rispetto delle vigenti disposizioni di legge e loro successivi aggiornamenti.

#### **SPESE CONTRATTUALI**

Le spese tutte dipendenti e conseguenti alla stipula della presente Convezione sono a carico del Concessionario

#### **GARANZIE CONTRATTUALI**

Il Concessionario è tenuto a garantire un importo pari al 10% (dieci per cento) del valore degli impianti desunto dal Registro dei beni di cui all'art. 11, a mezzo polizza assicurativa di primaria Compagnia, al fine di assicurare gli impianti stessi ed eventuali danni a terzi direttamente

discendenti dal loro uso ovvero esercizio. La validità della polizza è estesa dalla data di entrata in esercizio degli impianti fino alla scadenza della Concessione ed è sottoposta ad aggiornamento annuale sulla base dell'effettivo valore dell'impianto.

La cauzione bancaria e/o assicurativa costituita e prestata dal Concessionario per garantire gli oneri di gara, di progettazione e ogni altro onere connesso, sarà svincolata solo ed allorquando sarà regolarmente accertata la regolare esecuzione e/o collaudo dell'opera realizzata.

Il Concessionario, entro trenta giorni dall'approvazione del progetto esecutivo e comunque non prima dell'inizio dei lavori, si obbliga sin d'ora a stipulare una polizza assicurativa escutibile a prima istanza, ogni eccezione rimossa, a norma dell'art. 30 c. 3 della legge 11.02.1994 n. 109 e ss. mm. e ii.

#### **CONVERSIONE DELLA GESTIONE DA DIRETTA IN CONCESSIONE**

Il Concedente per ragioni di rispetto dei termini della L.144/99 e successiva Delibera CIPE del 30.6.99 ha già presentato richiesta di finanziamento delle opere del Sistema con esplicita menzione della volontà di ottenere la conversione della gestione diretta in gestione in Concessione ai sensi del punto 12 della citata Delibera.

All'atto della stipula, la presente Convenzione verrà comunicata agli Organi istruttori per i conseguenti provvedimenti di riconoscimento della conversione.

#### **INADEMPIMENTI E RECESSO ANTICIPATO DELL'ENTE COMUNALE**

26.1 In caso di inadempimenti del Concessionario verranno applicati gli indennizzi previsti nella Carta dei Servizi, da intendersi qui materialmente allegata.

26.2. In caso di gravi e reiterati inadempimenti del Concessionario, il Concedente notificherà al Concessionario una diffida ad adempiere, stabilendo un congruo termine entro il quale il Concessionario dovrà sanare gli inadempimenti: qualora i predetti gravi e reiterati

inadempimenti dovessero perdurare oltre i termini stabiliti, il Concedente potrà agire per la dichiarazione di risoluzione del rapporto concessorio, riconoscendo al Concessionario un indennizzo pari alla somma di :

a) il valore delle opere realizzate al netto degli ammortamenti, tale verrà valutato sulla base del progetto esecutivo, salvo il pagamento dei danni arrecati all'Amministrazione comunale;

b) tutte le spese tecniche di progettazione sostenute dal Concessionario alla data del recesso.

26.3 In caso di revoca per pubblico interesse esercitato dal Concedente troverà integrale applicazione l'art. 37 *septies* della Legge 11/02/1994, n. 109 e ss. mm. e ii.

#### **RISPETTO DELLE PROCEDURE ANTIMAFIA**

27.1 Il Concessionario prende atto che il Comune di Ischia concedente ha sottoscritto il Protocollo di legalità per gli appalti pubblici con l' Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, dichiara di conoscerlo ed accettarlo integralmente, e prende atto altresì che gli atti idonei relativi alla concessione per la realizzazione e gestione del servizio di trasporto e distribuzione del gas metano nel Comune di Ischia sono stati trasmessi all'U.T.G. di Napoli per le attività di monitoraggio, prevenzione e repressione delle eventuali inosservanze.

27.2 Il concessionario espressamente accetta la risoluzione contrattuale senza alcun onere o spese per l'Ente concedente all'esito di eventuali accertamenti positivi da parte dell'U.T.G. di Napoli sia nei confronti della CPL Concordia Soc. Coop. aggiudicataria, che nei propri confronti in qualità di concessionaria Ischia gas S.r.l.

27.3 Il Concessionario inoltre consapevole delle responsabilità penali ai sensi dell'art. 65 del T.U. 445/2000 in caso di false o mendaci dichiarazioni:

- Dichiara di non essersi accordato e che non si accorderà con altre società o ditte che hanno partecipato alla gara:

- Si Impegna a denunciare alla magistratura o agli organi di polizia ed in ogni caso alla amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione dei lavori anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione dei lavori.

- Si impegna a denunciare immediatamente alle forze di polizia dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti nei confronti dell'imprenditore, e degli eventuali componenti della compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese – danneggiamenti - furti di beni personali o in cantiere, ecc).

- Dichiara che eventuali affidamenti in subappalto, noli nonché contratti derivati e subcontratti non saranno affidati a ditte e imprese in alcun modo collegate direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla gara - in forma singola o associata - ed dichiara inoltre che eventuali appalti e subappalti affidati nel pieno rispetto della vigente normativa e di quanto stabilito nel precedente articolo 4 comma 8 saranno obbligatoriamente e preventivamente sottoposti alle procedure di verifica e controllo cui al citato Protocollo di Legalità sottoscritto dall'Ente concedente con l'Ufficio Territoriale di Governo di Napoli, fatto salvo l'eventuale affidamento in house dei lavori alla CPL Concordia Soc. Coop. ai sensi dell'articolo 37 quinquies comma 1 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni

**IL CONCEDENTE**

**IL CONCESSIONARIO.**

**IL DIRIGENTE U.T.C.**

**ISCHIA GAS S.R.L.**

**IL SEGRETARIO GENERALE**



**Del che il presente verbale.**

**IL PRESIDENTE  
BRANDI GIUSEPPE**

**IL SEGRETARIO GENERALE  
AMODIO GIOVANNI**

---

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO GENERALE  
AMODIO GIOVANNI**

---

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

La presente delibera, in conformità del disposto di cui all'art.125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267; è stata comunicata ai capigruppi consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, con nota Prot. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE  
AMODIO GIOVANNI**

---

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il

**IL SEGRETARIO GENERALE  
AMODIO GIOVANNI**

---

TRASMISSIONE AL DIFENSORE CIVICO

La presente deliberazione è stata trasmessa al Difensore Civico in data \_\_\_\_\_ Prot.N. \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art.127 del D.L.vo 18-08-2000, n.267.

**IL SEGRETARIO GENERALE  
AMODIO GIOVANNI**

---

ESITO CONTROLLO AL DIFENSORE CIVICO

Verbale N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Prot.N. \_\_\_\_\_  
- la delibera è legittima  
- la delibera è illegittima avendo riscontrato i seguenti vizi:  
\_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE  
AMODIO GIOVANNI**

